



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI**

Servizio Foreste ed Economia montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2838 DEL 27/04/2011

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013 - Misura 2.2.1 - Annualità 2011.
Presentazione domande di pagamento per conferme ex Reg. CE
2080/1992 ed ex-Reg. CEE 1609/1989.

Il Dirigente di Servizio: - Francesco Grohmann

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sue modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e sue modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1957/2006;
- il regolamento (CE) n. 1320/2006;
- il regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;

Considerato che il Reg. 1975/2006, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 65/2011, ha introdotto, fra l'altro, la data unica di scadenza per la presentazione di tutte le domande afferenti alla tipologia di misure a superficie in cui è compresa, limitatamente ai premi di manutenzione e per mancati redditi, anche la misura 221 in cui sono confluite le domande presentate in attuazione dell'ex-reg. 2080/1992 e dell'ex-reg. 1609/1989, in base alla tabella di concordanza allegata al Reg. 1320/2006;

Considerato che per gli imboschimenti finanziati con l'ex-Reg. 2080/1992 e con il Reg. 1609/1989 i beneficiari hanno diritto, per un periodo di venti anni a partire dall'anno di realizzazione dell'impianto, al premio annuale per compensare i mancati redditi previa presentazione di una domanda di conferma annuale;

Vista la DGR n. 1593 dell'8 ottobre 2007 con la quale è stata incaricata l'ARUSIA di procedere all'acquisizione delle domande di conferma annuale di cui al Reg. 1609/1989;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europea CCI 2007 IT 06 RPO 012 del 15 dicembre 2009 che approva la revisione del programmazione di sviluppo rurale della Regione Umbria per il periodo di programmazione 2007/2013 e che modifica la decisione della Commissione C (2007) n° 6011 del 29/11/2007, rettificata dalla decisione della Commissione C (2008) n° 552 del 07/02/2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1865 del 23/12/2009 con cui si prende atto del testo revisionato del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Umbria a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea;

Dato atto che gli impegni sottoscritti dai beneficiari devono essere mantenuti dagli stessi anche nell'eventualità che gli stessi non presentino domande di pagamento;

Vista la circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005";

Viste le circolari AGEA n. 12 e n. 14 rispettivamente del 17 maggio 2007 e 12 giugno 2007 relative alle modalità di presentazione delle domande di conferma per le misure a superficie;

Vista la circolare AGEA n. 9 dell'11 aprile 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006, sono state impartite disposizioni al fine di consentire alle aziende la correzione di errori palesi;

Vista la circolare AGEA n. 17 del 06 aprile 2011 relativa alle istruzioni generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)

1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011;

Vista la nota AGEA, prot. n. DSRU.2011.184 relativa all'inserimento della "clausola compromissoria" nelle domande di pagamento;

Vista la D.G.R. n. 957 del 11 giugno 2007 che individua i soggetti ai quali si rende disponibile la funzionalità on-line, mediante portale SIAN, per la presentazione delle domande a superficie afferenti il PSR 2007/2013;

Ritenuto necessario aprire i termini di presentazione delle domande di pagamento per le conferme annuali relative all'ex-Reg. 2080/1992 ed all'ex-Reg. 1609/1989 per la corrente campagna 2011 secondo le modalità impartite da AGEA;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di stabilire che le domande di pagamento relative alle conferme annuali di impegno relativamente alla misura "forestazione" (misura 221 del Reg. 1974/2006), compresi ex-Reg. 2080/1992 ed ex-Reg. 1609/1989, debbano essere presentate entro il termine ultimo del 10 giugno 2011, salvo nuove e diverse disposizione date da AGEA;
2. di prendere atto che le modalità per la presentazione delle domande sono quelle stabilite dalle circolari dell'Organismo Pagatore AGEA;
3. di disporre che la domanda deve essere presentata utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA SIAN (www.sian.it), integrata successivamente della "sezione regionale" nel portale SIAR;
4. di definire, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile del procedimento secondo quanto specificato nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di confermare l'affidamento all'ARUSIA dell'espletamento dei compiti relativi alla fase istruttoria delle domande di pagamento, predisponendo gli elenchi delle domande ammesse, rinunciate, escluse ed irricevibili, nonché della trasmissione degli stessi al Dirigente del servizio responsabile di misura;
6. di stabilire che:
 - prima di procedere alla compilazione delle domande, i beneficiari devono aggiornare e validare, qualora necessario, le informazioni contenute nel fascicolo unico aziendale, secondo le indicazioni impartite da AGEA e riferite all'intera azienda;
 - prima di procedere alla compilazione delle domande di pagamento per l'annualità 2011, i beneficiari, qualora l'AGEA ne dia facoltà e qualora lo ritengano opportuno, devono validare, quando possibile, la scheda di correzione degli errori palesi riferita all'istanza di richiesta di benefici per l'annualità 2010;
 - la domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato;
 - le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda;
 - le domande pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011, o comunque del termine stabilito da AGEA, sono irricevibili;
 - la mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini stabiliti comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni, pena la decadenza con i connessi obblighi di restituzione delle somme già percepite;
 - i beneficiari, per poter essere ammessi al sostegno, devono essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente; inoltre non devono trovarsi in

- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; tali requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato B, da compilare nella "sezione regionale" disponibile nel S.I.A.R.);
- in relazione alle modalità di presentazione delle domande (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo di domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda. Il fascicolo di domanda deve contenere:
 - a) la domanda debitamente sottoscritta completa della "sezione regionale";
 - b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda;
 - c) copia dell'attestazione rilasciata nella "sezione regionale" dal soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda nel sistema SIAN dei seguenti elementi:
 - che il produttore si è presentato presso l'ufficio ed è stato identificato;
 - che la domanda di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
 - che il produttore ha firmato la domanda completa della "sezione regionale";
 - che la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati presso l'ufficio;
7. di stabilire, secondo quanto indicato dalla stessa Circolare AGEA 17/2011, che:
 - ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, che identifica il rapporto tra l'Istituto di Credito e il beneficiario. La mancata o errata comunicazione del codice IBAN da parte del richiedente, che lo identifica quale beneficiario, non comporta, alcuna imputazione in capo all'O.P. AGEA, nel caso di mancato pagamento dell'aiuto precedentemente ammesso alla liquidazione;
 - l'ARUSIA è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia qualora l'importo sia superiore al limite stabilito dal D.P.R. 252/1998, con esclusione degli enti pubblici;
 8. di prendere atto che ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/06, pubblicato nella G.U. del 27/02/07 e s.m.i.,
 9. di autorizzare i CAA e gli altri soggetti individuati con D.G.R. n. 957/2007, alla compilazione e alla presentazione della domanda di pagamento secondo le indicazioni impartite dalla Regione e da AGEA;
 10. di informare i beneficiari, i quali hanno conferito un mandato ad un CAA, che possono avvalersi dello stesso CAA per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento;
 11. di informare inoltre i beneficiari i quali non si avvalgono di un CAA, che per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento potranno avvalersi dell'ARUSIA o di altri soggetti autorizzati;
 12. di disporre la pubblicazione del presente atto, nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) nella Sezione aree tematiche: PSR Sviluppo Rurale 2007-2013;
 13. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 20/04/2011

L'Istruttore

Francesca Pierini

FIRMATO

Perugia lì 27/04/2011

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Francesca Pierini

FIRMATO

Perugia lì 27/04/2011

Il Dirigente di Servizio
- Francesco Grohmann

FIRMATO